


ḤIḤIĀZ

Il Regno hascemita dell'Hegiaz (Arabo الهاشمية الحجازية المملكة, al-Mamlaka al-Ḥijāziyya al-Hāshimiyya) è stato uno Stato monarchico arabo, esistito nell'Hegiaz (Penisola araba) tra il 1916, dalla data cioè della Rivolta Araba, proclamata dallo Sceriffo hascemita della Mecca al-Ḥusayn b. 'Alī, e il 1925, anno della conquista del regno stesso da parte delle forze del Sultano del Neged, 'Abd al-'Azīz Āl Sa'ūd. Oggi appartiene all'Arabia Saudita.



SOMMARIO: § 1. Il Ḥiǧiāz dopo la conquista di Ibn Sa'ūd e la legge fondamentale del 1926. — § 2. Gli ordinamenti fondamentali dello Stato. — § 3. Gli ordinamenti degli enti locali. — § 4. Carattere degli ordinamenti fondamentali ḥiǧiāzeni.

§ 1. — Durante e dopo il conflitto mondiale sembrò che il Ḥiǧiāz fosse destinato a divenire il centro del movimento panarabo. Il Re Ḥusein premeva sugli Stati vicini e collocava i figli nei nuovi Stati del Vicino Oriente. Mentre era però all'apogeo del successo, una nuova forza, rapidamente, si era venuta formando nell'Arabia centrale, con irresistibile tendenza ad espandersi verso il Mar Rosso.

Con una serie di fortunate azioni, dovute, fra l'altro, anche alla posizione centrale del suo Stato, dal quale poteva facilmente e rapidamente muovere sugli Stati vicini, il Sultano del Negd, 'Abd el-'Azīz Ibn Sa'ūd, riuscì ad unificare sotto il suo dominio lo Shammar e l'el-Aḥsā', portando la minaccia wahhābita sul territorio di el-Kuweit, sull'Iraq, la Trasgiordania, il Ḥiǧiāz.

Consolidati i suoi domini, egli puntò risolutamente e con grande rapidità sul Ḥiǧiāz. Il Re Ḥusein, sconfitto, tentò invano di salvare il Regno, abdicando in favore del primogenito 'Alī. Anche questi fini per soccombere e Ibn Sa'ūd divenne nel dicembre del 1925 re del Ḥiǧiāz (1), riuscendo, più tardi, a porre le mani anche sull'emirato dell'Asīr, del quale, pur lasciando sussistere l'attuale sovrano, ha finito per assumere l'amministrazione e le finanze (2).

(1) Per iniziativa degli abitanti della Mecca, con decreto d'Ibn Sa'ūd del 3 novembre 1929 la data dell'ascensione al trono di Ibn Sa'ūd (8 gennaio) era stata dichiarata festa nazionale (cfr. *Oriente Moderno*, X, 1930, pag. 32). Ma in seguito al malcontento degli 'ulamā' del Negd, i quali dichiararono essere la cosa una invocazione riprovevole, Ibn Sa'ūd deplorò e ritirò quel suo decreto, il 18 aprile 1931, con lettera pubblicata soltanto il 26 luglio dall'*Umm al-Qurā*.

(2) Che io mi sappia non esiste alcuno studio complessivo sulla crisi degli Stati dell'Arabia centrale. Cfr. peraltro i riassunti delle situazioni e le notizie pubblicate in *Oriente Moderno*, dal 1921 in poi, che costituiscono la più cospicua parte di informazioni in proposito, e TOWN-BEE, *Survey of international affairs 1925*, London, 1926, pag. 271-346.

Divenuto re del Ḥigiāz, Ibn Sa'ūd fece rapidamente elaborare una legge fondamentale per il nuovo suo Regno e la approvò il 31 agosto 1926 (21 šafar dell'anno 1345 dell'égira) (1).

§ 2. — Senza scendere a minute analisi degli ordinamenti stabiliti dall'accennata legge, esaminiamone il contenuto nelle linee fondamentali.

La legge si compone di 45 articoli, raggruppati in cinque sezioni.

La prima (art. 1 a 4) si occupa del territorio del Regno, della capitale, della lingua ufficiale e precisa che lo Stato arabo ḥigiāzeno è uno Stato « monarchico, costituzionale, musulmano, indipendente nei suoi affari interni ed esterni » (art. 2).

La seconda sezione (art. 5 a 8) non dà alcuno sviluppo alla affermazione del carattere costituzionale dello Stato. Questo si impernia su un Luogotenente generale, responsabile davanti al Re (art. 7 e 8), in mano del quale è tutta l'amministrazione dello Stato (art. 5). Il Re è infatti vincolato soltanto dalle norme della nobile Scerìa, e il suo potere di legiferare (s'intende in materie non regolate già dal diritto canonico musulmano) non ha altro limite che l'armonia delle norme emanate col libro di Dio, con la sunnah del Suo Profeta, con la condotta dei compagni di Maometto e delle prime pie generazioni (art. 5 e 6).

La terza sezione (art. 9 a 27) ripartisce gli affari del Regno in sei sezioni fondamentali (affari della Scerìa, affari interni, esteri, finanziari, dell'istruzione pubblica e militari), che disciplina piuttosto minutamente. Riguardano l'amministrazione centrale dello Stato anche le sezioni IV (art. 28 a 37) e V (art. 43 a 45). Quest'ultima prevede la costituzione di una Corte dei Conti, organo di controllo della gestione finanziaria dello Stato, mentre la prima stabilisce la costituzione di un organo consultivo del Luogotenente generale, ossia il Consiglio consultivo (composto, oltre al Luogotenente che lo presiede, di sei membri nominati per un solo anno dal Re), il quale non ha funzioni proprie prestabilite, ma esa-

(1) Riproduciamo in seguito da *Oriente Moderno*, VI, 1926, pag. 530-533, la traduzione della legge condotta sulla base del testo dato dal mec. cano *Umm al-Qurà*, riprodotto dal cairino *al-Ahrām* del 14 settembre 1926.

mina e delibera sui provvedimenti che il Luogotenente generale crede di sottoporgli. E le sue deliberazioni hanno, in sostanza, valore di semplici proposte, perchè non sono eseguite dal Luogotenente che dopo l'approvazione del Re.

§ 3. — Le altre norme della legge (art. 32-37 e 38-42) concernono l'Amministrazione locale. Sono infatti previsti due « Consigli di amministrazione » per Gedda e Medina, dei « Consigli di distretti » in ogni capoluogo di distretto (*nāhiyah*), dei « Consigli » nel centro di ogni villaggio o tribù importante. Ognuno di questi Consigli è presieduto da un organo di governo, come il Consiglio consultivo (rispettivamente *qā'im-maqām*, *ra'is*, *sheikh*).

§ 4. — Indubbiamente Ibn Sa'ūd ha avuto il merito di dare degli ordinamenti fondamentali scritti al *Ḥigiāz*. Ma non si può attribuire ad essi la qualifica di costituzionali. Siamo, infatti, in pieno regime assoluto. Il Sovrano è tutto. Legifera tuttavia soltanto nelle materie alle quali già non provveda il diritto canonico musulmano, col quale egli non potrebbe mettersi in conflitto. Governa ed amministra come vuole, col solo sussidio del Consiglio consultivo, organo da lui nominato per un periodo estremamente breve (un anno), senza alcuna garanzia di scelta e di indipendenza. In realtà di costituzionale non vi è, negli accennati ordinamenti, che l'affermazione senza pratico contenuto dell'art. 2 (1). Non vi è nemmeno l'accento ad un passaggio ad un regime veramente costituzionale, su base rappresentativa e democratica, cioè un avviamento avveduto e prudente di un nuovo ordinamento dello Stato. Dal punto di vista sostanziale, pertanto, gli ordinamenti *higiāzeni* non differiscono gran che da quelli degli altri Stati dell'Arabia e, pur nella forma scritta, conservano istituti antiquati, che, nella pratica, si sono dimostrati deficienti ed insufficienti per lo sviluppo degli Stati dell'Arabia.

(1) Cfr. in proposito le critiche fatte alla legge dal cairino *al-Muqāṭam* del 18 e 19 sett. 1926 (tradotto in *Oriente Moderno*, VI, 1926, p. 533-534).

LEGGE FONDAMENTALE DEL ĤIGIĀZ (31 agosto 1926) (1).

SEZIONE I.

Il Regno. La forma dello Stato. La Capitale. La lingua ufficiale.

Art. 1. — Il Regno ĥigiāzeno (*al-mamlakah al-ĥiġāziyyah*), nei suoi confini noti, ha le sue parti collegate fra loro e non è suscettibile di divisione (*taġzi'ah*) nè di separazione (*infiṣāl*) in alcun modo.

Art. 2. — Lo Stato arabo ĥigiāzeno (*ad-dawlah al-'arabiyyah al-ĥiġāziyyah*) è uno Stato monarchico, costituzionale, musulmano, indipendente nei suoi affari interni ed esteri (2).

Art. 3. — La Mecca onoranda è la capitale (*'āṣimah*) dello Stato ĥigiāzeno.

Art. 4. — La lingua araba è la lingua ufficiale dello Stato.

SEZIONE II.

L'amministrazione del Regno. Le norme giuridiche. La Luogotenenza Generale. La responsabilità dell'amministrazione.

Art. 5. — Tutta l'amministrazione del Regno ĥigiāzeno è in mano di S. M. il Re 'Abd el-'Azīz I, figlio di 'Abd er-Raĥmān Al Faiṣal Al Sa'ūd. S. M. è vincolato (*muqayyad*) dalle norme della nobile Sceria.

Art. 6. — Le norme [giuridiche] (*al-aĥkām*) nel Regno ĥigiāzeno devono esser sempre in armonia (*muṭābiqah*) col Libro di Dio, con la sunnah del Suo Profeta — su di Lui la benedizione e il saluto [di Dio] — e con la condotta dei compagni [di Maometto] e delle prime pie generazioni.

Art. 7. — S. M. il Re nomina un Luogotenente Generale (*nā'ib 'āmm*) e, secondo la necessità, Direttori (*mudīrūn*) e Capi (*ru'asā'*) per l'amministrazione degli affari del Regno.

Art. 8. — Poichè la Luogotenenza (*niyābah*) Generale è l'ufficio generale a cui fanno capo (*al-marġi' al-'umūmī*) tutti gli uffici del Governo e tutte le sezioni della sua amministrazione, ognuno dei Direttori e Capi degli uffici sarà responsabile, davanti ad essa, del buon andamento (*ġarayān*) degli affari rientranti nella cerchia del proprio ufficio. Essa [Luogotenenza] è responsabile davanti a S. M. il Re.

(1) Qānūn al-ĥiġiāz al-asāsī, 21 Ṣafar 1345.

(2) *Dawlah malakiyyah shūriyyah islāmiyyah mustaqillah fī dākhiliyyātihā wa-khāriġiyyātihā.*

SEZIONE III.

Gli affari del Regno higiāzeno.

Art. 9. — Gli affari del Regno higiāzeno sono ripartiti in sei sezioni (*aqsām*) fondamentali:

- 1) Affari della Sceria (*al-umūr ash-shar'iyyah*);
- 2) Affari interni;
- 3) Affari esteri;
- 4) Affari finanziari;
- 5) Affari dell'Istruzione Pubblica;
- 6) Affari militari.

1) *Gli affari della Sceria.*

Art. 10. — Per affari della Sceria si intendono gli affari e le questioni concernenti la giurisdizione sciaraitica (*al-qaḍā' ash-shar'i*), i due Territori Santi (1), i *waqf*, le nobili moschee e le altre istituzioni (*mu'assasāt*) religiose.

2) *Gli affari interni.*

Art. 11. — Per affari interni si intendono gli affari della pubblica sicurezza, del telegrafo (*barq*), della posta (*barīd*), dell'igiene pubblica, dei municipi, dei lavori pubblici (*nāfi'ah*), del commercio, dell'agricoltura, delle industrie (*ṣanā'i*), delle miniere e delle altre istituzioni (*mu'assasāt*) speciali. Nel complesso dei loro organismi (*maǧmā' tashkīlātihā*) essi sono amministrati direttamente dalla Luogotenenza Generale.

Art. 12. — Poichè la Luogotenenza Generale è responsabile degli affari interni e del buon andamento delle pratiche (*mu'āmalāt*) a loro riguardo, ognuno dei Direttori della pubblica sicurezza, del telegrafo, della posta e dell'igiene pubblica deve esercitare (*iǧrā'*) le sue funzioni entro la cerchia degli ordini e delle istruzioni a lui date dalla Luogotenenza Generale.

Art. 13. — I capi degli uffici municipali (*umanā' dawā'ir al-baladiyyāt*) sono obbligati ad esercitare le loro funzioni entro la cerchia delle istruzioni che saranno stabilite per i municipi e per l'ordinamento delle loro faccende. Il municipio della capitale sarà collegato con la [Direzione] degli affari interni, e gli altri municipi saranno collegati con il funzionario (*ma'mūr*) amministrativo più elevato nella località (*jihah*).

Art. 14. — La Commissione per la direzione del pellegrinaggio (*laǧnat idārat al-ḥaǧǧ*) sarà formata, sotto la presidenza del Luogotenente Generale, dai capi degli uffici aventi rapporto cogli affari del pellegrinaggio e dai personaggi (*dhawāt*) che saranno nominati da S. M. il Re fra coloro che hanno idoneità (*kafā'ah*) e capacità (*iqtidār*).

Art. 15. — La Commissione per la direzione del pellegrinaggio ha competenza (*ṣalāḥiyyah*) completa per vigilare su tutti gli affari e casi aventi relazione col pellegrinaggio e coi pellegrini, per investigare a

(1) *Al-ḥaramayn ash-sharīfayn*, cioè la Mecca e Medina.

fondo e per prendere le deliberazioni che siano richieste dall'interesse pubblico, dal bisogno e dalla necessità.

Art. 16. — Alle deliberazioni della Commissione per la direzione del pellegrinaggio è data applicazione (*taṭbīq*) dalla Luogotenenza Generale, dopo l'alta approvazione regia.

3) *Gli affari esteri.*

Art. 17. — Per affari esteri s'intende il condurre (*igṛā'*) la politica estera dello Stato secondo la direttiva (*mihwar* « asse ») per essa voluta. Si dividono in quattro rami (*shu'abāt*): politico, amministrativo, giuridico (*huqūqīyyah*), consolare (*qunṣulīyyah*).

Art. 18. — La direzione degli affari esteri è affidata da S. M. il Re a chi abbia grande attitudine (*ahliyyah*) e capacità (*iqtidār*) ad esercitare le sue speciali funzioni.

Art. 19. — L'ufficio direttivo (*mudṭriyyah*) degli affari esteri è collegato direttamente con S. M. il Re; tuttavia esso riceve gli ordini della Luogotenenza Generale per ciò che riguarda i due rami amministrativo e consolare.

4) *Gli affari finanziari.*

Art. 20. — Per affari finanziari si intende il modo di condurre (*igṛā'*) e d'ordinare le varie fonti delle entrate (*ṡarīdāt*) e le spese generali dello Stato. I suoi organismi (*tashkīlāt*) sono i seguenti:

- a) Direzione delle Finanze (*mudṭriyyat al-māliyyah*);
- b) Tesorerie (*amānāt al-ambāl*) [e] annessi (*mulḥaqāt*);
- c) Uffici di contabilità (*ma'mūriyyāt al-muḥāsabah*) per gli uffici pubblici (*ḍawā'ir rasmiyyah*) che hanno entrate;
- d) Amministrazione delle Dogane (*idārat al-gamārik*).

Art. 21. — La Direzione delle Finanze, coi suoi organismi suddetti, è collegata con la Luogotenenza Generale.

Art. 22. — Tutti i funzionari (*ma'mūrūn*) delle Finanze, in ordine gerarchico (*'alā qā'idat at-tasalsul*), sono responsabili del buon andamento e della regolarità (*intiṡām*) degli affari finanziari.

5) *Gli affari della Pubblica Istruzione.*

Art. 23. — Per affari della Pubblica Istruzione (*al-ma'ārif al-'umūmiyyah*) s'intendono la diffusione delle scienze, dell'istruzione (*ma'ārif*) e delle arti [industriali] (*ṡanā'ī'*), l'apertura delle scuole elementari (*makātīb*), e delle scuole più elevate (*madāris*), la protezione degli istituti scientifici (1) con la massima scrupolosità (*bi farṡ ad-diqqah*) e cura dei principii (*uṡūl*) della vera religione (*ad-dīn al-ḥanīf*) in tutto il Regno *ḥigiāzeno*.

Art. 24. — Gli affari della Pubblica Istruzione sono retti da una Direzione collegata con la Luogotenenza Generale.

Art. 25. — Sarà elaborata una legge per la Pubblica Istruzione, le cui norme verranno applicate gradatamente e progressivamente (*muṭṭa-*

(1) *Ma'āhid 'ilmiyyah*. Ma qui « scientifico » è da prendersi nel senso di riguardante le scienze religiose (teologia e diritto).

ridan). L'insegnamento elementare sarà gratuito in tutte le parti del Regno.

6) *Gli affari militari.*

Art. 26. — Per affari militari s'intende il complesso degli organismi (*tashkīlāt*) che mantengono al Regno la sua forza e la sua posizione all'interno ed all'estero.

Art. 27. — Le funzioni riguardanti gli affari militari e tutto ciò che deriva da essi sono regolati (*yugrā*) da S. M. il Re.

SEZIONE IV.

I Consigli: Il Consiglio Consultivo. Il Consiglio di Medina. Il Consiglio di Gedda. I Consigli dei Distretti. I Consigli dei villaggi e delle tribù.

Il Consiglio Consultivo.

Art. 28. — Nella capitale (1) è istituito un Consiglio detto « Consiglio Consultivo » (*maǧlis shūrī*), composto del Luogotenente Generale, dei suoi Consiglieri (*mustashārūn*) e di sei personaggi (*dhawāt*) eletti da S. M. il Re fra coloro che hanno idoneità (*liyāqah*) e capacità (*iqtidār*),

Art. 29. — Il Consiglio Consultivo si convoca una volta ogni settimana, o più se vi è necessità, sotto la presidenza del Luogotenente Generale o d'uno dei suoi consiglieri, per esaminare gli affari e le questioni ad esso trasmessi dalla Luogotenenza, approfondirli, discuterli e prendere le deliberazioni a maggioranza di voti (*bi akthariyyat al-ārā'*).

Art. 30. — Quando sia necessario, i direttori degli uffici assistono alle riunioni del Consiglio Consultivo, su invito della Luogotenenza Generale, durante le discussioni riguardanti gli affari che dipendono dalle loro direzioni.

Art. 31. — Le deliberazioni di questo Consiglio sono messe in esecuzione (*taḥbīq*) dopo che la Luogotenenza le ha sottoposte a S. M. il Re e ch'esse hanno avuto l'alta approvazione (*taḥdīq*).

Art. 32. — A Gedda ed a Medina è istituito un Consiglio detto « Consiglio d'amministrazione » (*maǧlis al-idārah*), composto del *qā'im-maqām*, del suo aiutante (*mu'āwin*), dei capi dei funzionari e di quattro personaggi nominati da S. M. il Re fra coloro che hanno idoneità e capacità.

Art. 33. — Ognuno dei due Consigli istituiti secondo il precedente articolo si aduna una volta ogni settimana, o più quando occorra, sotto la presidenza diretta del *qā'im-maqām* o del suo aiutante, per esaminare gli affari e le questioni speciali delle due [città] e trasmessi ad essi, e per prendere le deliberazioni a maggioranza di voti.

Art. 34. — Le deliberazioni dei Consigli d'Amministrazione di Medina e di Gedda sono comunicate al Luogotenente Generale e sono messe in esecuzione, in base all'art. 31, dopo essere state presentate a S. M. il Re ed aver ricevuto l'alta approvazione.

Art. 35. — Le deliberazioni ed i regolamenti (*niḡāmāt*) che hanno

(1) La Mecca.

avuto l'alta approvazione reale, e gli ordini sovrani (*al-irādah as-saniyyah*), dopo essere stati registrati nel Gabinetto Reale (*ad-dīwan al-malakī*), sono comunicati alla Luogotenenza Generale per darvi esecuzione (*li igrū' al-'amal bihi*), e dalla Luogotenenza sono estesi a tutti gli uffici e sezioni dell'amministrazione.

Art. 36. — I personaggi nominati a far parte del Consiglio Consultivo in base all'art. 28, e dei Consigli d'Amministrazione di Medina e Gedda in base all'art. 32, durano in carica un anno soltanto; allo scadere dell'anno sono nominati altri.

Art. 37. — I membri passati (*sābiqūn*) possono essere nominati un'altra volta.

I Consigli dei Distretti.

« Art. 38. — Nel capoluogo (*markaz*) d'ogni Distretto (*nāhiyah*) è costituito, sotto la presidenza del Capo (*ra'īs*) di esso [Distretto], un Consiglio (*maǧlis*), composto dell'aiutante del Capo, dei capi dei funzionari e delle persone che saranno nominate fra (1) i notabili (*khiyarah*) della popolazione. Il Consiglio si raduna ogni settimana una volta o più.

« Art. 39. — I Consigli istituiti in base al precedente articolo hanno la funzione di esaminare e discutere le carte e le pratiche (*al-awraq wal-mu'āmalāt*) ad essi trasmesse dai Capi dei Distretti e di prendere le deliberazioni richieste dall'utilità pubblica e dal bisogno.

« Art. 40. — Le deliberazioni dei Consigli dei Distretti (*maǧālis an-nawāhī*) sono sottoposte al *qā'im-maqām* della *mudriyyah*, dalla quale il Distretto dipende; egli le sottopone al Luogotenente Generale dopo aver fatto le sue osservazioni a loro riguardo. Il Luogotenente Generale le sottopone a S. M. il Re; dopo che hanno avuto l'alta approvazione reale sono messe in esecuzione.

I Consigli dei villaggi e delle tribù.

« Art. 41. — Nel centro di ogni villaggio o tribù importante (*dhāt sha'n*) è costituito un Consiglio (*maǧlis*), sotto la presidenza del rispettivo *sheikh*, composto di un giudice sciaraitico (*nā'ib shar'ī*) e di due persone nominate fra (2) i notabili della popolazione. Esso esamina ciò che riguarda l'amministrazione e le condizioni [del villaggio o della tribù], nei modi che saranno determinati nel regolamento speciale dell'amministrazione delle *mudriyyeh*, dei distretti, dei villaggi e delle tribù.

« Art. 42. — I Consigli dei villaggi e delle tribù (*maǧālis al-qurā wal-qabā'il*) sono responsabili degli aiari e questioni rientranti nei limiti della loro competenza (*ṣalāhiyyah*) davanti ai loro superiori (*marāǧī*) amministrativi, secondo il regolamento accennato nell'articolo precedente.

(1) *alladhīna yuǧrā ta'yīnuhum min.*

(2) Cfr. la nota precedente.

SEZIONE V.

La Corte dei Conti.

« Art. 43. — Nella capitale è istituita la Corte dei Conti (*dīvān al-muhāsabāt*), composta di un Presidente e di tre membri nominati da S. M. il Re fra coloro che hanno capacità in materia di ragioneria (*umūr hisābiyyah*) e di operazioni (*mu'āmalāt*) finanziarie. Essa è collegata con la Luogotenenza Generale.

« Art. 44. — La funzione fondamentale della Corte dei Conti è di ispezionare (*tafīsh*) tutti gli uffici che hanno entrate e sorvegliare il modo con cui vengono fatte le spese pubbliche, conformemente alla legge del pubblico bilancio.

« Art. 45. — Nessuna somma può essere erogata dalla Cassa dello Stato, prima che la Corte dei Conti abbia fatto a suo riguardo l'annotazione (*ta'shīr*) ch'è doveroso erogarla. Ciò sarà derminato nel suo regolamento (*nizām*) speciale, fino a che non venga emanato su ciò un decreto (*irādah*) di S. M. il Re.

PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO PER L'ORIENTE

AMEDEO GIANNINI

**LE COSTITUZIONI DEGLI STATI
DEL VICINO ORIENTE**

**AFGHANISTAN - EGITTO - HIGIAZ - IRÂQ - LIBANO E SIRIA
- PALESTINA - PERSIA - TRANSGIORDANIA - TURCHIA**

ISTITUTO PER L'ORIENTE - ROMA 1931 - IX